



**Regolamento per la disciplina del
Canone Patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria
nonchè dell'installazione di mezzi pubblicitari ed
elementi di arredo urbano su aree pubbliche
e per la disciplina del Canone Mercatale**

Indice

PARTE PRIMA – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Gestione dell'attività di accertamento e riscossione.....	6
Art. 4 - Presupposto del canone	6
Art. 5 - Soggetto obbligato.....	7
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico.....	8
TIPOLOGIE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	8
Art. 6 - Occupazioni in genere.....	8
Art. 7 - Occupazione abusiva.....	8
Art. 8 - Occupazioni di urgenza.....	9
Art. 9 - Copertura di spazi pubblici.....	9
Art. 10 – Sottoservizi pubblici.....	9
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....	11
Art. 11 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico, tempi di presentazione e rilascio.....	11
Art. 12 – Occupazione di suolo pubblico/privato con dehors destinato a pubblico esercizio. 12	
Art. 13 – Occupazioni di suolo pubblico/privato ad uso pubblico con elementi di arredo urbano.....	17
Art. 14 - Istruttoria e richiesta di pareri.....	18
Art. 15 - Diritti di istruttoria.....	19
Art. 16 - Deposito cauzionale.....	19
Art. 17 - Contenuto e caratteristiche della concessione.....	19
1.La concessione contiene:.....	19
Art. 18 - Obblighi inerenti la concessione.....	20
Art. 19- Modifica – sospensione – revoca - rinuncia.....	20
Art. 20 - Decadenza.....	20
Art. 21 - Rinnovo.....	21
Art. 22 – Isola pedonale, pubblici esercizi.....	21
Art. 23 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	21
Art. 24 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	22
Art. 25 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti.....	22
Art. 26 - Attività di propaganda elettorale.....	24
Art. 27 - Serbatoi.....	24
Art. 28 – Vigilanza.....	24
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per installazione dei mezzi pubblicitari e degli elementi di arredo urbano.....	25
Art. 29 Ambito di applicazione.....	25
TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI	25
Art. 32 – Insegne di esercizio.....	26
Art. 33 – Targhe.....	30
Art. 34 – Bacheche.....	31
Art. 35 – Cavalletti.....	31
Art. 36 – Vetrefanie.....	31

Art. 37 – Monitor.....	32
Art. 38 – Preinsegne.....	32
Art. 39 – Cartelli.....	33
Art. 40 - Cartelli nei cantieri edili.....	34
Art. 41 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio.....	35
Art. 42 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico.....	35
Art. 43 – Striscioni, locandine, standardi e bandiere.....	35
Art. 44 – Segni orizzontali reclamistici.....	36
Art. 45 – Pubblicità sui veicoli.....	37
Art. 46 – Pubblicità fonica.....	38
Art. 47 - Impianti pubblicitari di servizio.....	38
Art. 48 - Sorgenti Luminose.....	38
1.ART. 49 – Forme particolari di pubblicità.....	39
Art. 50 – Pubblicità all'interno dei Centri Commerciali	40
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL' ATTO DI	
AUTORIZZAZIONE.....	40
Art. 51 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.....	40
Art. 52 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	45
Art. 53 – Vigilanza.....	46
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	47
Art. 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	47
Art. 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	47
Art. 56 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	48
Art. 57 - Determinazione delle tariffe annuali per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie..	48
Art. 58 - Determinazione delle tariffe giornaliere per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie	49
Art. 59 - Determinazione del canone per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie.....	49
Art. 60 - Versamento del canone per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie.....	49
Art. 61 – Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone.....	50
Art. 62 – Riduzioni del canone per occupazione di suolo.....	51
Art. 63 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	51
TITOLO V - Pubbliche Affissioni	52
Art. 64 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	52
Art. 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	52
Art. 66 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	52
Art. 67 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	53
Art. 68- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	53
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	54
Art. 69 – Interessi per il ritardato pagamento del canone.....	54
Art. 70 - Accertamenti - Recupero canone.....	54
Art. 71 - Sanzioni e indennità	54
Art. 72 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	55
Art. 73 - Riscossione coattiva.....	56
PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	
PUBBLICHE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	
.....	57

Art. 74 - Oggetto.....	57
Art. 75 - Disposizioni generali.....	57
Art. 76 - Presupposto del canone.....	57
Art. 77 - Soggetto passivo.....	58
Art. 78 - Rilascio dell'autorizzazione.....	58
Art. 79 - Criteri per la determinazione della tariffa	58
Art. 80 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	58
Art. 81 - Determinazione delle tariffe annuali.....	58
Art. 82 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	58
Art. 83 – Determinazione del canone.....	59
Art. 84 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	59
Art. 85 - Occupazione per commercio al dettaglio in aree mercatali.....	59
Art. 86 - Occupazione per commercio itinerante.....	59
Art. 87 – Modalità e termini per il pagamento del canone.....	59
Art. 88 – Occupazioni non assoggettate al canone.....	60
Art. 89 - Accertamenti - Recupero canone.....	61
Art. 90 - Sanzioni e indennità	61
Art. 91 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	62
Art. 92 - Sospensione dell'attività' di vendita.....	62
Art. 93 - Riscossione coattiva.....	62
Art. 94 – Rimborsi del Canone.....	63
Art. 95 – Funzionario Responsabile dell'Entrata.....	63
Art. 96 - Disposizioni finali.....	63
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	64
Allegato B – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE ELEMENTI DI ARREDO URBANO.....	64
Allegato C – MODALITÀ DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE.....	64

PARTE PRIMA – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Piove di Sacco del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione di suolo pubblico nonché di versamento e di riscossione anche coattiva, prevede le agevolazioni e le sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 446/1997, con particolare riguardo all'articolo 63; disciplina inoltre l'installazione dei mezzi pubblicitari e di arredo urbano nei centri abitati del Comune di Piove di Sacco, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n.495/92), nonché le modalità di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le procedure sanzionatorie relative.
6. Per quanto attiene all'installazione dei mezzi pubblicitari e di arredo urbano il presente regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del Codice della Strada; sulle strade comunali esterne ai centri abitati, si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d'impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità - effettuata con qualunque mezzo e/o forma - sulle strade fuori dai centri abitati o in vista delle stesse, dal Codice della strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.
7. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle tre zone omogenee, come indicato nell'Allegato A, di seguito riportate:
ZONA "A": CENTRO STORICO – area di particolare pregio storico ubicata all'interno del centro abitato del Capoluogo ed individuata dal vigente Piano Regolatore Comunale;
ZONA "B" : CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO – parte di territorio comunale entro cui sorge "un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici, s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, ancorché intervallati da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada. In questa

zona rientrano i centri abitati di : Piove di Sacco, Arzerello, Corte, Tognana, Piovega, Sampieri, Beverare, Cristo.

ZONA "C": FUORI CENTRO ABITATO – strade, piazze comunali ubicate fuori dai centri abitati di cui alla ZONA "B" di proprietà del Comune.

8. Nel caso l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
9. Le strade di nuova costruzione saranno considerate appartenenti, qualora ricadano in più categorie, in quella meno onerosa; resta salva la possibilità della loro classificazione da parte della Giunta comunale in sede di rideterminazione annuale delle tariffe del canone.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio pubblico o diritti di uso pubblico in titolarità del Comune (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull'area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
 - b) **concessione**: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **autorizzazione**: atto amministrativo rivolto a rimuovere impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è già titolare;
 - d) **canone**: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) o c) dall'occupante senza titolo o da chi effettua senza titolo la diffusione dei messaggi pubblicitari in solido col soggetto pubblicizzato;
 - e) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).
 - f) **titolare**, la persona alla quale è intestata la concessione/autorizzazione anche per conto di un ente o un soggetto sia pubblico che privato;
 - g) **occupazione abusiva**, l'occupazione effettuata senza atto di concessione, o senza la sua materiale disponibilità, o quando l'atto sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto; ed inoltre l'occupazione esercitata in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - h) **occupazione permanente**, l'occupazione di carattere stabile effettuata a seguito di atto di concessione che comporta o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione è superiore all'anno;
 - i) **occupazione temporanea**, l'occupazione effettuata, anche con manufatti non infissi al suolo in modo permanente, la cui durata risultante dall'atto di concessione è inferiore all'anno; può essere giornaliera, settimanale o mensile o comunque periodica; le occupazioni con cantieri sono, per la loro natura, classificate temporanee;
 - j) **diffusione di messaggi pubblicitari**, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - k) **attrezzature**, gazebo (struttura coperta ma aperta ai lati realizzata con diversi materiali), de

hors (spazio esterno variamente delimitato di un pubblico esercizio), sedie, tavoli, ombrelloni con piantana e simili, utilizzati per la comodità dei clienti e servizio all'esterno; pedane e simili per appoggio di strumenti musicali e artisti e simili;

- l) **cantieri**, l'organizzazione di uomini e mezzi volta alla realizzazione di opere e lavori;
- m) **eventi e manifestazioni**, le attività di animazione musicale e/o sportiva e/o del tempo libero a prevalente interesse commerciale, ancorché in collaborazione e/o con il patrocinio dell'amministrazione comunale o di altro ente anche territoriale;
- n) **occupazioni non commerciali**, quelle che non comportano alcuna attività di tipo pubblicitario o promozionale a rilevanza commerciale, di vendita e/o di somministrazione anche ad offerta libera, ad eccezione della sola somministrazione gratuita;
- o) **mercato dei portici**, il mercatino dell'usato e dell'antiquariato di Piove di Sacco, istituito con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 28 novembre 1997 (e successive modificazioni e integrazioni) ai sensi della L.R. n. 8/1995 e poi dell'art. 9 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001;
- p) **mostre-mercato**, eventi di tipo espositivo-commerciali incentrati su uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperti alla generalità del pubblico, diretti alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti (L.R. 11/2002, art. 2, comma 2/c e art. 5, commi 2 e 3). Sono approvate di volta in volta con provvedimento della Giunta comunale;
- q) **festa patronale**, ricorrenza del santo patrono come da calendario civile e/o religioso (San Martino 11 novembre).

Art. 3 - Gestione dell'attività di accertamento e riscossione

- 1. L'attività di accertamento e di riscossione del canone può essere gestita:
 - a) in forma diretta, oppure
 - b) in concessione a terzi; in questo caso l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione inerente la gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione e di effettuare ispezioni senza preavviso.
- 2. L'atto concessorio viene rilasciato al richiedente soltanto previa verifica della correttezza della quantificazione del canone e dei pagamenti previsti.
- 3. Il gestore del servizio effettua i controlli sulla correttezza delle occupazioni e ne rileva eventuali inosservanze anche ai fini della elevazione delle previste sanzioni.

Art. 4 - Presupposto del canone

- 1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio pubblico o diritti di uso pubblico in titolarità del Comune (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull'area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada).

Art. 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

TIPOLOGIE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Occupazioni in genere

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, che comporti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata.
2. Lo spazio pubblico si intende occupato quando non sia nella integrale disponibilità comune, indipendentemente dal fatto che il titolare della concessione lo utilizzi o meno.
3. Fermo restando quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio l'occupazione di marciapiedi o portici con chioschi, tavoli, sedie, panchine ed altre installazioni può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori delle zone interessate da totale interdizione del traffico veicolare, non potrà essere inferiore a ml. 2 (due).
4. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nelle zone interessate da traffico veicolare l'occupazione dovrà realizzarsi su area non adiacente il fabbricato. Nelle zone pedonali l'occupazione dovrà obbligatoriamente realizzarsi su area adiacente il fabbricato in uso al concessionario.
5. Nei periodi e orari non previsti dalla concessione, lo spazio deve essere liberato a cura del titolare e tutte indistintamente le attrezzature collocate in altro sito a sua disposizione. In caso contrario il suolo si considera abusivamente occupato e si applica il canone con le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
6. Se per l'accatastamento delle attrezzature viene richiesta la disponibilità di spazio pubblico, qualora non vi ostino ragioni di pubblico interesse o utilità, si applica il canone e viene rilasciata la relativa concessione, per il medesimo periodo. Le attrezzature devono essere accatastate in maniera ordinata e non sparpagliate sull'area.
7. Il regolamento non si applica alle occupazioni disciplinate da altri specifici atti; e in ogni caso alle occupazioni che non si protraggono per più di 60 (sessanta) minuti o per le quali non è comunque previsto un atto di concessione da parte del Comune.
8. Non necessitano altresì della concessione di cui al regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le occupazioni effettuate:
 - a) con dissuasori di sosta, parcometri, parchimetri, apparecchi per il controllo delle zone a traffico limitato e della velocità dei veicoli e segnali complementari così come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
 - b) anche da privati, per lavori per conto del Comune di Piove di Sacco per l'area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale competente.

Art. 7 - Occupazione abusiva

1. In caso di occupazione abusiva è disposta, previa contestazione della relativa violazione, l'immediata rimozione dei materiali o demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti delle spese relative.

2. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
3. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Per il periodo di occupazione abusiva accertata, si applicano l'indennità e le sanzioni previsti dal successivo art. 71. All'occupante non è rilasciata alcuna altra concessione finché non abbia sanato l'occupazione contestata.

Art. 8 - Occupazioni di urgenza

1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose, e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere ad occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche mediante PEC), al Comune.
2. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo all'avvenuta occupazione; alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. L'ufficio competente provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare; entro le 48 ore dalla presentazione della domanda di concessione, l'interessato ha l'obbligo di trasmettere ricevuta del pagamento.
4. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva, con gli effetti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e l'obbligo immediato di sgombero.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 9 - Copertura di spazi pubblici

1. Sull'area pubblica antistante o adiacente a pubblici esercizi è consentita la copertura, in via temporanea o permanente, di spazi esterni. L'acquisizione del titolo edilizio, ove prescritto, è condizione per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Nei casi di opere temporanee che costituiscono attività edilizia libera, la richiesta di occupazione di suolo pubblico tiene luogo della comunicazione prevista dal D.P.R. 380/2001; in tali casi, il responsabile del procedimento può chiedere parere all'ufficio tecnico comunale in ordine alla installazione del manufatto oggetto della richiesta di occupazione.

Art. 10 – Sottoservizi pubblici

1. Tutte le occupazioni di suolo e/o aree pubbliche, o private ad uso pubblico ai fini della realizzazione di infrastrutture e reti tecnologiche e relativi cantieri stradali sono soggette al rilascio di autorizzazione/concessione, come previsto dal Codice della Strada vigente. Ai sensi dell'art 26 del D. Lgs 285 del 1992, devono essere precedute da una autorizzazione/concessione anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato del capoluogo.
2. Nel caso in cui l'occupazione comportasse una modifica alla viabilità ordinaria, dopo aver ottenuto l'autorizzazione/concessione di occupazione del suolo, l'impresa esecutrice dei lavori deve presentare richiesta di emissione di apposita ordinanza per la diversa regolamentazione del traffico, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di

lavori.

Tutte le attività di manutenzione eseguite dagli enti gestori dei sottoservizi pubblici a rete per far fronte a situazioni di emergenza che prevedano una manomissione del manto stradale devono essere comunicate tramite PEC, all'ufficio tecnico competente, specificando la motivazione e la tipologia di intervento. In tali casi di urgenza, ai sensi dell'art. 30, comma 7 del DPR 495 del 1992 non è previsto il rilascio da parte dell'ente di alcun provvedimento autorizzatorio e le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile della ditta esecutrice. Qualora l'adozione delle misure per i lavori si dovesse protrarre oltre le 48 ore, deve essere richiesta la convalida dell'ordinanza all'ente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di 72 ore.

3. Per le infrastrutture di comunicazione elettronica si richiamano integralmente: l'art. 88 e segg. del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il Decreto 1° ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
4. Il ripristino della sede stradale deve essere eseguito secondo le modalità indicate nell'Allegato c) al presente Regolamento.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 11 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico, tempi di presentazione e rilascio

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica (tramite il SUAP comunale), salvo i casi per i quali è ammessa la consegna o la trasmissione della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La domanda di occupazione va presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza e quanto previsto dall'art. 10 c.3.
4. La domanda deve essere presentata con il contestuale pagamento dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, conformemente all'apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale del Comune, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie (fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dall'Amministrazione), la destinazione d'uso, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la presentazione di dichiarazione firmata che attesti che nessun elemento è stato modificato rispetto all'occupazione in precedenza concessa.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione come una planimetria dell'area interessata nonchè l'elaborato grafico e ogni altro documento eventualmente previsto anche dal regolamento edilizio per le occupazioni finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, e dal codice della strada per le occupazioni con cantieri.
7. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
8. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni avviene nel termine generale di conclusione (30 giorni) salvo termini differenti previsti da normativa specifica.
9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

10. L'Ente, con atto di organizzazione interna di competenza della Giunta, determina quali Settori comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
12. Per le occupazioni con cantieri la domanda di concessione è presentata almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di concessione.
13. Nel periodo elettorale, con inizio dalla data della convocazione dei comizi elettorali, si applicano ai partiti e movimenti politici nonché ai promotori e fiancheggiatori, le speciali disposizioni in materia.

Art. 12 – Occupazione di suolo pubblico/privato con dehors destinato a pubblico esercizio

1. Definizione:

Per dehors si intende l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente o in modo permanente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono e delimitano lo spazio per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto annesso ad un pubblico esercizio. La presente normativa tecnica si applica sia a dehors su suolo pubblico sia a dehors su area privata ma aperta al pubblico, che si affacciano su suolo pubblico; questi ultimi dovranno adeguare il proprio arredo solo per gli eventuali elementi di delimitazione perimetrale, direttamente prospicienti il suolo pubblico. In tutto il territorio comunale, l'installazione di dehors dovrà essere preventivamente autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, sulla base di un idoneo progetto che comprenda gli elementi di arredo che verranno adottati, inclusi elementi di copertura, eventuali pedane, delimitazioni perimetrali ed accessori, secondo le modalità descritte successivamente al punto 13 "autorizzazioni".

2. Tipologie: i tipi di dehors sono individuati nell'Allegato "B" e a seconda della loro tipologia e collocazione, si distinguono in:

"A": dehors aperto posto su piazza;

"B": dehors aperto posto su marciapiede;

"C": dehors aperto posto lungo la strada;

"D": dehors sotto il portico;

"E": dehors chiuso posto su piazza;

"F": dehors chiuso posto su area privata adiacente ad area pubblica o di uso pubblico.

Dal punto di vista temporale i dehors si distinguono in:

- a) **dehors temporaneo** quando la struttura viene richiesta per un periodo inferiore all'anno;
- b) **dehors permanente** quando la struttura viene richiesta per un periodo superiore all'anno ma non oltre i cinque a far data dal giorno di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Ubicazione:

Nella realizzazione e collocazione dei dehors vanno osservati i seguenti criteri generali:

- a) in prossimità di incrocio di strade ove è ammesso il pubblico transito veicolare, il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 18-20 del “Nuovo Codice della Strada” - D.Lgs 285/1992) e deve comunque rispettare un arretramento con un minimo di metri 1,50 rispetto all’intersezione stradale; in presenza di attraversamento pedonale il dehors non può essere posizionato al di sopra delle strisce pedonali;
- b) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici; la posizione deve garantire l’accessibilità pedonale e carraia agli edifici e quindi non è consentita la loro collocazione in corrispondenza degli ingressi carrai e pedonali. La distanza laterale dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50; la distanza laterale dagli ingressi pedonali degli edifici non deve essere inferiore a metri 1,00 e, nell'installazione dei dehors su marciapiedi, deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali minimo di metri 0,90;
- c) l’installazione di dehors deve mantenere una larghezza minima di carreggiata pari a metri 3,00 destinata al transito pedonale, veicolare, di emergenza e di servizio;
- d) non è consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l’esercizio di somministrazione del richiedente, salvo che la strada si trovi in un’area pedonalizzata e comunque previo benessere dell’Amministrazione Comunale;
- e) qualora il dehors sia posizionato su un’area destinata a parcheggio pubblico, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnaletica verticale indicante la presenza del manufatto; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- f) non sono ammesse concessioni per occupazioni che riguardino stalli caric scarico, taxi o riservati a portatori di handicap;
- g) il dehors dovrà corrispondere, in larghezza, al fronte della propria attività; sono ammesse deroghe a condizione che:
 - il dehors non superi il 50% della larghezza del fronte dell’attività a cui si riferisce;
 - vi sia l’autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile di fronte al quale viene posizionato il dehors.

La concessione per l'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico con gli elementi di arredo di cui alla presente, dovrà essere immediatamente eliminata su disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale nel caso questa contrasti con diversi progetti o obiettivi di pubblico interesse che l’Amministrazione dovrà fare conoscere comunque almeno 10 giorni prima alle Ditte coinvolte.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le vigenti norme in ordine al Nuovo Codice della Strada, del D.Lgs 81/2008 (nel caso di impianti di illuminazione “volante”), delle norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

Gli elementi dell’occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, sono classificati come di seguito indicato:

- arredi: tavoli, sedie e panche;
- elementi di copertura: tende, ombrelloni e pannelli fissi;
- pavimentazioni;

- elementi di delimitazione perimetrale: fioriere, paraventi;
- elementi di illuminazione;
- elementi accessori: stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, espositori, posacenere con supporto da terra ed eventuali altri elementi accessori.

La concessione verrà rilasciata a condizione che sia possibile rimuovere temporaneamente gli elementi fissati al suolo, in occasione di esigenze straordinarie dell'Amministrazione Comunale (manifestazioni, mercati, ecc.).

4. Arredi:

Gli arredi dovranno essere scelti con cura in modo da risultare ordinati per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono. Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto, anche su supporto informatico, deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale. I tavolini potranno avere forma quadrata o circolare, purché delle dimensioni massime di cm 80 x 80 o di diametro cm 80. Sotto i portici i tavolini potranno essere addossati o fissati ai pilastri e potranno avere dimensioni diverse dalle precedenti e dovranno rispettare le indicazioni riportate nell'allegato B.

5. Coperture:

Per la copertura dei dehors potranno essere utilizzate tende a braccio, secondo le caratteristiche definite all'art. 30 del presente regolamento e relative schede grafiche esemplificative, oppure potranno essere posizionati degli ombrelloni, come indicato nell'allegato B.

La struttura potrà essere in legno (tipo iroko o similari) o in alluminio verniciato a polveri color antracite, con copertura in telo (non plastificato o lucido) di colore neutro in tinta unita (RAL 1001 – 1002 – 1013 – 1014 – 1015). Il basamento non potrà essere in plastica, bensì in pietra, in ferro/acciaio verniciato color antracite trattato antiruggine o in graniglia di cemento.

La finitura perimetrale del telo dovrà avere altezza dal piano calpestabile, sia esso a seconda dei casi marciapiede o strada, compresa tra 2,20 (2,10 nel centro storico) e 2,50 metri e in ogni caso le coperture non devono occultare la segnaletica stradale.

Nella zona "A", di cui alla planimetria di inquadramento, non sono ammesse scritte di alcun genere ad eccezione di quanto autorizzato.

Nello stesso plateatico non è consentita la compresenza di tende ed ombrelloni, tuttavia per plateatici di idonee dimensioni che necessitano di più ombrelloni, è consentita l'installazione di strutture multibraccio.

Limitatamente alla zona "A" l'ombrellone dovrà avere pianta quadrata con lato massimo m 4,00 o rettangolare, con dimensioni massime di m 3,00 x 4,00, preferibilmente con struttura del tipo a braccio laterale e dovrà essere privo di loghi pubblicitari o scritte di alcun genere. In tale zona, inoltre non è consentita, ad integrazione delle coperture, sia tende od ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di

protezione laterali di qualunque tipo agganciati alle coperture, anche su suolo privato visibile da suolo pubblico.

Nei portici è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie o divanetti.

6. Pavimentazioni:

Per dehors ubicati su suolo pubblico caratterizzato da pavimentazioni in materiale lapideo o pregiato, il suolo deve essere lasciato a vista. L'uso di pedane mobili su suolo pubblico, è ammesso solo nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche; in tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali, con finitura superficiale antiscivolo, di semplice posa e disegno. La pedana sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo.

7. Elementi di delimitazione perimetrale:

Nella zona "A", per i dehors su piazze o in aree pedonali, la delimitazione perimetrale non è ammessa. È unicamente consentito il posizionamento di elementi di separazione tra dehors affiancati, da porsi ortogonalmente alla facciata degli edifici, che dovranno essere uniformati nel tipo, forma, dimensioni, materiale e colore e rispecchiare quanto indicato nell'allegato B. Al di fuori della zona "A", la delimitazione costituita da singoli elementi, quali vasi, fioriere dovrà essere realizzata in posizione non accostata, e comunque gli elementi non potranno essere disposti casualmente, ma secondo un preciso disegno progettuale. La distanza di detti elementi dovrà essere organizzata in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile e comunque garantendo uno spazio per il libero transito di almeno m 1,20.

Nel caso di dehors posti lungo la strada, al fine di dare maggiore protezione agli avventori, è obbligatoria l'installazione di paraventi. Tali paraventi dovranno essere modulari, in cristallo sagomato spessore minimo 6 mm, con eventuali elementi serigrafati effetto satinato, delle dimensioni massime di cm 80 x 160 (vedi scheda allegato B). Dovranno avere una struttura in alluminio verniciato color grigio antracite/micaceo semplicemente appoggiati a terra oppure ancorati tramite apposite fioriere in metallo quali contrappeso. È consentita la possibilità di serigrafare sul vetro il logo/nome del proprio locale, mentre non è ammessa l'applicazione di scritte adesive di qualsiasi genere. I pannelli potranno essere disposti accostati l'uno all'altro e dovrà opportunamente esserne segnalato l'ingombro con appositi elementi catarifrangenti da porsi sugli angoli del plateatico.

Per le caratteristiche delle fioriere si fa riferimento all'allegato B) del presente regolamento. La presenza di piante, anche se ridotta, deve risultare indicata nel progetto.

Nei soli casi in cui l'occupazione di suolo pubblico occupi o confini direttamente con la sede stradale veicolare aperta al traffico, in cui è maggiore l'esigenza di proteggere fisicamente l'avventore, e lo spazio a disposizione sia esiguo, può essere consentita l'installazione di paletti dissuasori a delimitazione dello spazio concesso lungo la strada.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico avvenga su di una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h max. 90 cm).

8. **Attrezzature:**

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto. Tali elementi ed attrezzature devono comunque costituire un insieme armonico e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva.

Le dimensioni e la collocazione di espositori o altri supporti di appoggio non deve mai interferire con gli elementi architettonici degli edifici e con i sostegni di copertura. Dovranno essere strutture leggere con carattere temporaneo tale da poter sempre essere ritirate negli orari di chiusura dell'attività. Tutti gli elementi accessori, quali anche listini prezzi, cartelli indicatori, ecc., devono essere posti all'interno dell'area del plateatico e semplicemente appoggiati al suolo.

Per il riscaldamento invernale, sono ammesse stufe a fungo e irradiator di calore, costituiti da lampade a raggi infrarossi, da indicarsi già in sede di progetto completi di scheda del prodotto scelto, possibilmente collocate in posizione defilata.

Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

9. **Luminarie e decori luminosi**

Nella zona A può essere rilasciata autorizzazione all'installazione di decori luminosi sulle facciate degli edifici a condizione che abbia le seguenti caratteristiche:

- sia temporanea, in occasione di particolari ricorrenze;
- sia richiesta dal proprietario dell'edificio o dal titolare di attività commerciale ubicata nell'edificio previo nulla osta del proprietario;
- rispetti le norme in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 17/2009.

La domanda dovrà essere corredata delle immagini grafiche dei decori luminosi richiesti e le dimensioni degli stessi.

Saranno ammessi solamente corpi illuminanti semplicemente appoggiati all'interno dello spazio del dehors, da indicarsi nel progetto, completi di scheda tecnica illustrativa del modello scelto. In ogni caso non sono ammessi tubi fluorescenti (cd. neon).

In presenza di ombrelloni è consigliata l'installazione di lampade da applicare al braccio degli ombrelloni stessi (All. "B").

10. **Manutenzione:**

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors e di arredo urbano devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese derivanti.

11. Attività:

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti e ordinanze comunali.

Nel dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banchi-frigo salvo quanto autorizzato in occasione di eventi particolari di cui al successivo comma 12.

Per poter effettuare nel dehors piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalle normative, dai Regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, il titolare dell'esercizio deve essere in possesso della previsione d'impatto acustico che contempli anche l'area esterna. Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

Per l'utilizzo del dehors occorre osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

12. Isola pedonale:

In occasione dell'isola pedonale estiva è consentita l'occupazione della sede stradale senza l'utilizzo di elementi di delimitazione.

Dovrà essere comunque lasciato lo spazio per il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso di almeno m 2,80.

13. Autorizzazioni:

La collocazione di dehors è soggetta a rilascio del provvedimento di concessione all'occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche. La domanda, da trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive, deve essere composta dalla documentazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, e completa della seguente documentazione integrativa specifica:

- pianta, sezione, prospetti in scala adeguata (almeno 1:50) con riportata l'eventuale delimitazione perimetrale e la proiezione dell'eventuale copertura del dehors; la sezione deve riportare le altezze del manufatto ed il profilo della pavimentazione esistente (marciapiede ed eventuali pedane); i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato del manufatto, le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; dovranno essere illustrati gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, e i colori;
- documentazione fotografica a colori del luogo dove il dehors deve essere inserito;
- documentazione a colori dell'arredo prescelto ed accessori (preferibilmente con schede tecniche dei prodotti) e campione del tessuto della eventuale copertura.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 per le occupazioni di cui al presente articolo, per i beni indicati all'art. 10 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.

Art. 13 – Occupazioni di suolo pubblico/privato ad uso pubblico con elementi di arredo urbano

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade,

lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

2. Fioriere:

- a) **Definizione:** Si definiscono fioriere tutti i contenitori idonei alla messa a dimora di piante ornamentali, siano essi fissi o amovibili, collocati su spazi pubblici o privati gravati di servitù di pubblico passaggio. Possono essere posizionati come semplici ornamenti, dissuasori alla sosta o per delimitare aree in concessione rispetto al restante suolo pubblico
- b) **Materiali:** Le fioriere possono essere realizzate con i seguenti materiali: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno, plastica a fiamma autoestingente
- c) **Forme e dimensioni:** Le fioriere devono avere una forma tale da non creare pericolo ai pedoni ed in particolare ai bambini. Le dimensioni delle fioriere, se utilizzate come ornamenti o dissuasori alla sosta non possono superare i m. 0,80 x 0,80 e le piante non devono debordare dai manufatti. Se utilizzate per delimitare aree in concessione rispetto al restante suolo pubblico, le dimensioni non possono superare i m. 0,80 x 1,50
- d) **Ubicazione:** Come semplici ornamenti possono essere ubicate rasenti I muri dei fabbricati o all'interno degli archi di portico. Nel primo caso la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora è libera senza interferire con i fori finestra mentre nel secondo caso la medesima altezza non può superare mt. 1,50. Se utilizzate come *dissuasori alla sosta* sono soggette alla norma di cui all'art. 180 del reg. di esec. del codice della strada, devono rientrare di almeno 30 cm. dal bordo esterno del marciapiede o dell'area pedonale garantendo comunque un passaggio per i pedoni di almeno 2 mt.. Data la tipologia di utilizzo, l'altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare I mt. 1,20. Se utilizzate per delimitare aree in concessione rispetto al restante suolo pubblico, l'altezza comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare i mt. 1,60
- e) **Manutenzione:** I manufatti devono essere mantenuti in buone condizioni e devono essere stabilizzati onde evitare il ribaltamento in caso di forte vento.
- f) Le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato. Tutte le operazioni di mantenimento sono totalmente a carico dell'autorizzato alla loro collocazione
- g) **Pubblicità:** Le fioriere ad uso ornamentale e come dissuasori alla sosta non possono avere scritte pubblicitarie. Le fioriere usate per delimitare aree in concessione possono riportare il nome o il logo dell'esercizio sul lato che insiste sull'area purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto
- h) **Progetti unitari:** Per via o quartiere, è consentita la presentazione di un progetto unico finalizzato alla collocazione di fioriere a carattere ornamentale

Art. 14 - Istruttoria e richiesta di pareri

1. A fronte della domanda di occupazione, il responsabile del procedimento:

- a) acquisisce ogni ulteriore informazione, compresi disegni, certificazioni tecniche o altri documenti ritenuti utili per una regolare istruttoria, che richiede all'interessato solo se non possa acquisirli d'ufficio anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;
 - b) provvede all'acquisizione di pareri o altri atti di assenso – se previsti da disposizioni legislative o regolamentari - da parte dei competenti Uffici comunali, i quali potranno anche proporre particolari prescrizioni che ritengano necessarie siano inserite nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. Qualora l'occupazione permanente sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, l'accoglimento della domanda è subordinato anche al possesso del titolo edilizio ove previsto.
 3. Qualora l'occupazione si riferisca a manufatti pubblicitari, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.23 del Codice della strada comprende anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
 4. Nei casi di istanza di nuova concessione è richiesta, ove ritenuto necessario dal responsabile del procedimento, l'attestazione di conformità dell'occupazione al Codice della strada all'ufficio individuato come competente nell'ordinamento comunale.

Art. 15 - Diritti di istruttoria

1. Con la domanda di occupazione il richiedente è tenuto a corrispondere i diritti di istruttoria. Qualora la domanda non sia integrata con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria entro 5 giorni dal ricevimento del sollecito, non potrà trovare accoglimento.
Gli importi versati a titolo di spese di istruttoria non sono comunque rimborsabili.
2. Gli importi dei diritti di istruttoria vengono approvati annualmente dalla Giunta Comunale e pubblicati nel sito istituzionale e nel SUAP del Comune di Piove di Sacco.

Art. 16 - Deposito cauzionale

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o la stipula di apposita polizza fideiussoria a favore del Comune stesso quando previsto da norme di legge o regolamenti.
2. Il deposito verrà restituito o la polizza svincolata alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

Art. 17 - Contenuto e caratteristiche della concessione

1. La concessione contiene:
 - gli elementi identificativi del richiedente e quelli essenziali della richiesta;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata.
2. La concessione è rilasciata al titolare soltanto previa trasmissione di attestazione di avvenuto pagamento del canone dovuto, per intero o per la rata prevista, a seconda dei casi; l'occupazione temporanea di durata inferiore alle 24 ore ha corso soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto.
3. La concessione ha le seguenti caratteristiche:
 - è personale;
 - non può essere ceduta;

- è subordinata al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche;
 - esplica effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali è rilasciata;
 - non costituisce autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
4. In nessun caso è possibile da parte del titolare la sub-concessione sotto qualsiasi forma; qualora si ritenga opportuna sull'area la presenza di operatori commerciali e non a complemento della manifestazione lì programmata, costoro sono soggetti ad autonoma concessione secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 18 - Obblighi inerenti la concessione

1. Il titolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere immediatamente lo spazio in pristino al termine della concessione, qualora la stessa non sia stata prorogata; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese a carico dell'inadempiente;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto, in originale o copia anche digitale, che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone annuo per le occupazioni permanenti e alle scadenze previste per le occupazioni temporanee;
- e) non danneggiare il suolo, lo spazio ed i beni pubblici oggetto della occupazione, rispettare le prescrizioni riportate nella concessione;
- f) attenersi alle prescrizioni relative alla sicurezza stradale ed alla eventuale segnaletica di cantiere, contenute nel codice della strada;
- g) richiedere, se prevista, ordinanza per la diversa regolazione della circolazione.

Art. 19- Modifica – sospensione – revoca - rinuncia

1. Il Comune può in qualsiasi momento per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o a seguito di situazioni contingenti adeguatamente rappresentate e giustificate dal richiedente, modificare o revocare la concessione oppure, ove le circostanze sopravvenute abbiano carattere temporaneo e limitato, sospenderla per un periodo espressamente indicato.
2. La riforma, la sospensione o la revoca disposta dal Comune per ragioni di pubblico interesse dà diritto al rimborso proporzionale del canone già corrisposto.
3. Il titolare può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione preventiva o contestuale diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta il diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se l'occupazione è già in corso, è disposta dal Comune la restituzione della metà del canone versato se il periodo fruito è inferiore al 50% di quello previsto. Non è dato rimborso se la somma sia inferiore a € 15.

Art. 20 - Decadenza

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato o il parziale versamento del canone dovuto e degli eventuali ulteriori diritti, nei termini previsti; rientra in tale ipotesi il mancato pagamento di una rata dopo 8 giorni dalla scadenza;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dello spazio pubblico concesso;
 - c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 18.
2. La decadenza della concessione comporta la rimozione di tutti gli elementi di occupazione. Nel caso in cui questi non vengano rimossi, l'occupazione risulta abusiva e comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 7.
 3. In caso di decadenza non vengono riconosciuti rimborsi o restituzione di canoni riscossi; sono fatte salve le ulteriori e diverse pretese del Comune per danni o mancata rimessa in pristino dello spazio.

Art. 21 - Rinnovo

1. La concessione permanente è rinnovabile, previa richiesta presentata almeno 30 giorni prima della scadenza, qualora ne persistano le condizioni.
2. Fatte salve le occupazioni con cantieri, la concessione temporanea può essere rinnovata solo per eventuali periodi del medesimo anno.

Art. 22 – Isola pedonale, pubblici esercizi

1. Nel periodo che va dal fine settimana che comprende il 1° giugno al fine settimana che comprende il 30 agosto, salvo eventuale proroga fino al secondo fine settimana di settembre, è istituita la tradizionale Isola pedonale nel Centro storico cittadino (ZONA A).
2. Nel contesto dell'Isola pedonale i pubblici esercenti ricadenti nell'area possono chiedere entro e non oltre il 30 aprile l'occupazione di spazi pubblici antistanti gli esercizi.
3. L'esercente autorizzato ad occupare parte di una piazza (compresa nella ZONA A "Centro Storico"), per sua natura comunque interdetta al traffico veicolare, è tenuto al pagamento del canone.
4. L'area pubblica o ad uso pubblico richiesta in occupazione va determinata, per l'intero periodo dell'Isola pedonale, una sola volta per non più di due distinte tipologie/ampiezze nell'arco della settimana, e non è suscettibile di variazione.
5. In occasione di particolari eventi, per non più di 2 volte distinte, può essere richiesto un ampliamento dell'area e della tipologia giornaliera già autorizzati, almeno 8 giorni prima dell'evento stesso, e previo pagamento del doppio delle spese di istruttoria previste.

Art. 23 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Per ogni colonnina di ricarica situata nelle aree previste all'art. 2 lett. a) del presente Regolamento è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 24 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dalle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 25 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà ed uso esclusivo, ovvero condominiale, e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico nel pieno rispetto dei regolamenti ed ordinanze emessi dal Comune. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

- a) Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
- b) Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
- c) Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- d) Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- e) Accesso autorizzato dal Proprietario.

La valutazione circa la eventuale fattibilità del prelievo sulle aree private, ove richiesta dagli interessati, è unicamente di competenza del gestore del servizio pubblico.

2. L'Utente - condominiale o non domestico - impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio individuato come competente nell'ordinamento comunale. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore del servizio pubblico, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

Prescrizioni standard, come riportate al successivo punto 4;

Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;

Durata massima dell'autorizzazione: 10 anni;

Prescrizioni standard:

- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;

- i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;

- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del Codice della Strada e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) ed art. 68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);

- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;

- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;

- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

5. I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell'Utente, apposite serrature gravitazionali

che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell'Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell'area occupata.

6. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Art. 26 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 27 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 28 – Vigilanza

1. Il Comune effettua la vigilanza sulla conformità degli spazi e aree pubbliche occupati rispetto ai tempi e modi di occupazione stabiliti nella concessione rilasciata.
2. Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata agli uffici comunali interessati per le disposizioni di legge e di regolamento.

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per installazione dei mezzi pubblicitari e degli elementi di arredo urbano

Art. 29 Ambito di applicazione

1. Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, deve presentare apposita istanza chiedendo la formale autorizzazione amministrativa.

TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 30 Tende solari

- a) **Definizione:** Si definisce tenda solare quel manufatto retrattile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre ed ingressi
- b) **Tipologie ammesse:** Sono ammesse esclusivamente le tende solari di seguito elencate ed illustrate nell'allegato B:
 1. Tenda avvolgibile verticale all'interno dell'arco di portico
 2. Tenda avvolgibile a capottina
 3. Tenda a caduta o a bracci.La scelta del tipo di tenda è vincolata alla tipologia dell'edificio (con portico o non) e alle prescrizioni di cui al successivo punto d)
- c) **Materiali e colori:** Le intelaiature devono essere realizzate e collocate con materiali facilmente removibili aventi caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tali ad evitare la formazione di ruggine. Le installazioni devono avvenire in modo da garantirne sia la sicurezza che la stabilità in presenza di eventi atmosferici intensi. Le coperture dovranno essere realizzate esclusivamente con tessuto ignifugo ed impermeabile tale da evitare la formazione di muffe. Il colore delle coperture, al piano terra, deve appartenere alla stessa gamma cromatica di quello dell'edificio nel rispetto di quanto stabilito nel "piano del colore". Ai piani superiori deve essere conforme a quanto stabilito per gli infissi nel predetto "piano del colore".
- d) **Ubicazione:** Le tende solari, salvo specifiche disposizioni per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, devono avere i caratteri dimensionali ed essere posizionate sull'edificio secondo le norme di seguito enunciate:
 1. Non devono in nessun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale e le altre indicazioni di pubblica utilità inoltre, non devono in alcun modo interferire con le lampade dell'illuminazione pubblica (no zone ombra)
 2. Devono essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina o porta, sempre nel rispetto del "*tracciato regolatore di facciata*", previo eventuale adeguamento del foro stesso
 3. È vietata la collocazione di tende solari su strade prive di marciapiede ove la sosta dei veicoli possa interferire con le strutture ad esclusione delle tende solari ubicate ai piani superiori con le modalità di cui al successivo punto 5
 4. Al piano terra degli edifici porticati è consentita solamente l'installazione della tipologia di cui alla lettera b) punto 1.

5. Ai piani superiori delle facciate di tutti gli edifici prospicienti sulla pubblica via, potranno essere collocate esclusivamente tende solari retrattili verticali di cui alla lettera b) punto 2 interne al foro finestra e/o foro porta, realizzate con i materiali e i colori di cui alla lettera c)
 6. Salvo quanto stabilito al punto 1 della presente lettera, lo sporto non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede
 7. La tenda solare non deve creare ostacolo al passaggio dei pedoni; in ogni caso l'altezza minima dalla pavimentazione, intesa come punto inferiore del manufatto, deve essere uguale o superiore a m 2,20 per le tipologie 1 e 3 di cui alla lettera b) e m 1,80 per la tipologia 2 di cui alla lettera b).
 8. Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la tenda solare deve rimanere retratta
- e) **Accorgimenti:** Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l'asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all'interno dei locali interessati. La tenda solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure stabilite alla lettera d) punti 6 e 7. In assenza di un riparo naturale (poggiolo, cornicione, ecc..), la tenda solare, in posizione retratta, deve essere collocata sotto un riparo realizzato con i materiali e i colori di cui alla lettera d) avente la sporgenza massima di cm 40.
- f) **Pubblicità:** L'indicazione del nome della ditta con l'eventuale logo, realizzati con caratteri e/o simboli stampati o applicati, non rifrangenti, è ammessa sulla parte inferiore della tenda solare per tutta la lunghezza del manufatto ed un'altezza massima di 1 mt.. La sostituzione del nome e/o del logo necessita di una semplice comunicazione da parte del titolare dell'attività imprenditoriale
- g) **Manutenzione:** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'opera in buono stato con l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione comunale. Lo stesso è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del tessuto di copertura

Art. 31 Tettoie fisse

- a) **Definizione:** Si definisce tettoia fissa quel manufatto a sbalzo sostenuto da intelaiatura ancorata alla muratura, priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine e ingressi in alternativa alle tende solari di cui al precedente regolamento
- b) **Tipologie ammesse:** Sono ammesse tettoie fisse con struttura metallica e tamponamenti in vetro antisfondamento o materiale plastico
- c) **Ubicazione e manutenzione:** valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera d) comma 1 punti 1-2-3 e lettera g).

Art. 32 – Insegne di esercizio

1. **Definizione generale:** Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le scritte ed i loghi

realizzati con tecniche pittoriche sono considerate insegne di esercizio. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.

La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincolo ambientale ed architettonico in aggiunta all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 Codice della Strada, è vincolata al rilascio di apposita nullaosta/autorizzazione da parte dell'Organo preposto.

2. DISPOSIZIONI PER LA ZONA A – CENTRO STORICO

- a) **Forma e materiali:** Sono ammesse insegne di esercizio a forma regolare, realizzate con:
- unico pannello in materiale metallico, plastico o plexiglas non riflettente avente lo spessore massimo di 5 cm.;
 - lettere scatolate in materiale metallico, plastico o plexiglas non riflettente avente lo spessore massimo di 5 cm.;
 - tecniche pittoriche direttamente a muro.
 - eventuali altre forme e materiali possono essere valutate dall'ufficio competente.
- b) **Illuminazione:** L'eventuale illuminazione dell'insegna potrà avvenire solamente per luce diretta mediante l'utilizzo di appositi proiettori con relativi accessori adeguatamente posizionati ed orientati in modo da illuminare solamente il manufatto e non abbagliare gli utenti della strada oppure con luce interna soffusa (escluse le tecniche pittoriche) tale da mettere in risalto solamente le scritte/loghi. Le insegne non potranno avere luce né intermittente né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provocare abbagliamento. La croce rossa è riservata per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso. La croce verde è consentita esclusivamente per indicare farmacie. La croce azzurra è consentita per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria.
- c) **Ubicazione/dimensioni/quantità:** È ammessa la collocazione di una insegna di esercizio per singola attività per lato di edificio dove ha sede od opera la ditta nel rispetto delle norme di seguito enunciate e degli schemi contenuti nell'allegato B. Le ditte ubicate al piano terra devono installare l'insegna dentro o sopra il foro vetrina con estensione verticale di max cm. 50 se dentro il foro vetrina e max fino al solaio se sopra ad esso nel rispetto del tracciato regolatore di facciata. In assenza di vetrine, sopra i fori finestre e la porta d'ingresso, con estensione verticale fino al solaio nel rispetto del tracciato regolatore di facciata. Ai piani superiori, con riferimento al marcapiano, sono ammesse solamente le insegne di tipologia b e c di cui al punto 2. La lunghezza dell'insegna è data dalla lunghezza della facciata diviso il numero di attività che si affacciano sul lato immobile mentre l'altezza delle lettere ed eventuali loghi non può superare i 50 cm..Sullo stesso piano è prevista la cessione degli spazi tra le diverse attività. Casi particolari non riconducibili a quanto disciplinato nel presente punto saranno valutati dall'ufficio competente previa presentazione di un progetto dettagliato. Sono vietate le insegne a bandiera commerciali. Può essere ammessa la richiesta di collocazione di più di un'insegna ove i Settori competenti ne verifichino la compatibilità con il Codice della Strada e con il decoro urbano.
- d) **Casi particolari:** Alle attività che per una specifica disposizione di legge sono obbligate ad esporre un'insegna (farmacie, monopoli dello stato, medici, veterinari ecc.), in deroga alle

presenti norme, si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all'art. 23 comma 1° del vigente Codice della Strada.

- e) **Deroghe:** E' possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le insegne relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi e professioni pubbliche.
- f) **Manutenzione:** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'opera in buono stato con l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita da questa Amministrazione comunale.

3. DISPOSIZIONI PER LA ZONA B – CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO

- a) **Materiali:** Le insegne di esercizio devono essere realizzate nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione
- b) **Colori:** Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, al verde ed al loro abbinamento. Specialmente quando l'insegna viene ubicata in prossimità od in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada
- c) **Illuminazione:** Le insegne luminose, devono avere luce unica e fissa e non intermittente. L'intensità luminosa non può essere superiore a 150 candele per metro quadro o che comunque provochi abbagliamento. La croce rossa è riservata per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso. La croce verde è consentita esclusivamente per indicare farmacie. La croce azzurra è consentita per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria
- d) **Forma:** Le insegne di devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.
- e) **Dimensioni:** Le dimensioni delle insegne di esercizio, se collocate parallelamente al senso di marcia, non potranno superare i 5 m² con massima estensione verticale di mt 1,50; se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli non potranno superare i 3 m² con massima estensione verticale di 2 mt.. In entrambe le tipologie lo spessore massimo è di cm. 15. La superficie dell'insegna se formata con elementi singoli scatolati (lettere, numeri e simboli), è calcolata sugli allineamenti paralleli verticali ed orizzontali delle grafiche più distanti tra loro, dal primo all'ultimo dei motivi o dei simboli inseriti, ed è comprensiva dei vuoti tra i simboli e tra le lettere di composizione. Sugli edifici e relative pertinenze destinati ad uso industriale, artigianale, commerciale ed alberghiero ubicati all'interno dei centri abitati del territorio comunale, le insegne di esercizio non devono superare i 6 m². Ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati (sempre parallele) che non

possono superare i 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m²

- f) **Contenuto:** I messaggi delle insegne devono essere redatti in lingua italiana. Possono essere tradotti in lingua straniera purché lo spazio di quest'ultima occupi una superficie inferiore rispetto a quella della lingua italiana fatta eccezione per le parole straniere ormai divenute parte del linguaggio italiano. All'interno del manufatto o in abbinamento è consentita l'installazione di dispositivi di indicazione del giorno/ora/anno e della temperatura con messaggi esclusivamente fissi intervallati ogni 15 sec. (no messaggi a scorrimento)
- g) **Altezza minima collocazione:**
- A bandiera su muro con proiezione verticale su marciapiede o pista ciclabile: l'altezza minima non dovrà essere inferiore al primo marcapiano o l'immaginabile prolungamento del primo solaio o listolina; se struttura a palo mt. 3,00;
 - A bandiera in assenza di marciapiede o pista ciclabile: non è ammessa l'installazione di insegne di esercizio la cui proiezione verticale ricada sulla carreggiata o sul parcheggio;
 - Parallela al senso di marcia su muro con marciapiede o pista ciclabile; sopra il foro vetrina e/o foro porta; se a palo mt. 3,00;
 - Parallela al senso di marcia senza marciapiede o pista ciclabile: sopra il foro vetrina e/o foro porta; se a palo mt. 3,00;
 - In presenza di portici, anche con antistante marciapiede o pista ciclabile, l'insegna di esercizio dovrà essere ubicata all'interno del portico stesso: sopra e/o all'interno dei fori vetrina (parallela al senso di marcia dei veicoli)
- h) **Sporgenza massima:** le insegne di esercizio a bandiera non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento; devono rientrare di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede o della linea di margine verso la carreggiata se trattasi di pista ciclabile e comunque, in rapporto alla larghezza del marciapiede o della pista ciclabile, il valore assoluto di sporgenza non può superare mt. 1,50. La sporgenza massima per le insegne parallele al senso di marcia dei veicoli coincide con lo spessore ossia cm. 15
- i) **Distanze:** Fatto salvo il divieto di installazione nei punti di cui all'art. 51 comma 3° del DPR 495/92, le insegne di esercizio a bandiera, se autorizzabili, devono rispettare le seguenti distanze minime:
- 50 mt. lungo **le strade urbane di quartiere**, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 30 mt. lungo **le strade locali**, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 25 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni. Dette distanze non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Resta fermo il potere di deroga alle predette distanze ex art. 23 comma 6° del Codice della Strada, in capo all'ufficio preposto al rilascio

dell'autorizzazione a fronte di particolari situazioni nel rispetto della norma di cui all'art. 23 comma 1° del Codice della Strada.

- j) **Piani guida:** In presenza di più attività all'interno di un'unica unità immobiliare, è possibile per le stesse installare insegne personalizzate esclusivamente in aderenza alla facciata di propria pertinenza; qualora alcune o tutte le attività presenti all'interno della stessa unità immobiliare intendano esporre loro insegne di esercizio non in aderenza alla facciata, ma comunque in area pertinenziale all'unità immobiliare, l'esposizione risulta possibile esclusivamente su impianti coordinati che le raggruppano e non singolarmente; se trattasi di unità immobiliare delimitata da recinzione è possibile installare un impianto coordinato per ogni ingresso dell'unità delimitata; se trattasi di unità immobiliare non delimitata con prospetto dell'unità immobiliare in fronte alla sede stradale, è possibile installare un solo impianto coordinato in area pertinenziale e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano. Specifiche soluzioni possono essere adottate per le attività ubicate in posizioni non visibili dalla pubblica via (plance, totem, ecc..).

4. DISPOSIZIONI PER LA ZONA C – VIE/PIAZZE ESTERNE AI CENTRI ABITATI

Si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del relativo reg. di attuazione ed esecuzione.

Art. 33 – Targhe

1. **Definizione:** Si definisce targa quel manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell'accesso dell'immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico.
2. **Materiali e colori:** I materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo e plexiglas. I colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti.
3. **Forma e dimensione:** La forma deve essere rettangolare con dimensione massima espressa in cm: 30 (base) x 20. All'ingresso di gallerie, portoni, piazze ed accessi che conducono ad edifici ubicati in posizione arretrata rispetto alla pubblica via, in aggiunta ad ogni singola targa, è possibile installare una plancia a parete o con propria struttura di sostegno, avente dimensioni max di cm. 1,50 x 1,60, contenente analoghe targhe di cui al primo periodo.
4. **Ubicazione:** L'altezza minima di installazione, nel rispetto del "tracciato regolatore di facciata", riferita al piano pedonale, è di m 1,20. In presenza di più attività riconducibili a un unico accesso, l'apposizione delle targhe deve avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile "a binario" come indicato nell'*allegato B*, fino all'altezza massima del foro porta che in ogni caso non dovrà superare l'altezza di m 2,50. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei manufatti dovranno essere uniformemente ridotte. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, in caso di plancia componibile, tutte le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale.
5. **Attività sanitarie:** le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per le targhe professionali concernenti attività sanitarie di cui alla vigente normativa: legge 175/92 e succ. modifiche, Decr. Ministero della Sanità 657/1994, il regolamento sulla pubblicità dei veterinari approvato dal consiglio nazionale il 07.05.1995.
6. **Manutenzione:** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell'opera

con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

7. **Deroghe:** E' possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi e professioni pubbliche di particolare rilevanza.

Art. 34 – Bacheche

1. **Definizione:** Si definisce bacheca quella struttura rettangolare con frontale trasparente apribile, installata a muro o colonna e destinata alla diffusione di messaggi di tipo non commerciale, relativi ad enti od associazioni.
2. Non saranno rilasciate nuove autorizzazioni oltre a quelle in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 35 – Cavalletti

1. **Definizione:** elemento appoggiato al suolo, realizzato mediante il collegamento a compasso lungo il lato corto di due pannelli rettangolari di materiale rigido. Per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente.
2. L'esposizione di cavalletti pubblicitari su aree di uso pubblico è soggetta all'ottenimento della preventiva autorizzazione del Comune che include anche la concessione per l'occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione è comunque necessaria anche per l'installazione dei cavalletti su area privata qualora il messaggio pubblicitario sia visibile anche da area ad uso pubblico.
3. **Collocazione:** è consentita unicamente nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
 - un solo cavalletto per ciascun esercizio;
 - se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della superficie privata propria dell'esercizio (distesa):
 - si può collocare sulla struttura esistente o di progetto;
 - si può collocare in prossimità della stessa (max cm. 50);
 - il cavalletto è collocato in aree limitrofe/adiacenti al locale o all'interno dei confini dell'attività nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
 - il cavalletto è collocabile all'intersezione più vicina nel rispetto di quanto prevede il codice della strada (locali con particolari problematiche di visibilità);
 - ogni cavalletto pubblicitario non potrà avere superficie superiore a mq. 1,00 per ogni faccia;
 - non è consentito ancorare i cavalletti pubblicitari alle alberature o piante.
4. Eventuali danni a cose e persone conseguenti alla posa del cavalletto sono imputabili esclusivamente al titolare.

Art. 36 – Vetrefanie

1. L'uso di vetrefanie è consentita previa presentazione di formale istanza, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrefanie da esporre. Sarà rilasciato semplice Nulla Osta al posto dell'autorizzazione prevista per le altre forme pubblicitarie.
2. Ai fini del conteggio del canone, si considera superficie tassabile la sola porzione che presenta il messaggio, con esclusione delle sezioni di oscuramento della vetrina in assenza di messaggi.

Art. 37 – Monitor

1. **Definizione** Si definisce monitor il display luminoso caratterizzato dalla presenza di uno schermo specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari variabili mediante filmati, diapositive o immagini. Per messaggio variabile deve intendersi la diffusione con sequenza non inferiore a 15 secondi di più messaggi pubblicitari fissi. Non sono consentiti messaggi realizzati con parole in movimento.
2. **Ubicazione:** Il posizionamento all'interno dell'esercizio ma visibile dall'esterno si configura quale vetrofania, acquisendone tutte le caratteristiche previste dal presente Regolamento. Se posizionato all'esterno della vetrina dell'attività si configura quale cartello pubblicitario, acquisendone tutte le caratteristiche previste dal presente Regolamento.
3. Il posizionamento all'esterno di un edificio, su suolo pubblico o privato, si configura quale cartello pubblicitario, acquisendone tutte le caratteristiche previste dal presente Regolamento.
4. Per tutte le tipologie è previsto il rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 38 – Preinsegne

1. **Definizione:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.
2. **Forme e dimensioni:** Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m e superiori di 1,50 m. x 0,30 m.. All'interno del centro storico e urbano del capoluogo la collocazione di tali manufatti potrà avvenire solamente attraverso la realizzazione di un sistema di segnaletica di orientamento appositamente progettato e successivamente valutato dall'ufficio tecnico LL.PP. e dal Comando P.L.
3. Le preinsegne possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.
4. Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al presente articolo possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 5 (cinque) rispetto alla sede dell'attività segnalata.
5. **Ubicazione:** Le preinsegne sono consentite sulle strade che conducono direttamente alla sede dell'attività segnalata e sulle laterali che intersecano, nei limiti della distanza di cui al periodo precedente. La distanza dal margine della carreggiata, riferita all'angolo più vicino della struttura o manufatto, dovrà essere pari o superiore a m. 2 (due).
6. Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola preinsegna nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più preinsegne. E' consentito l'inserimento di preinsegne simmetricamente opposte relative alla stessa attività se l'impianto è bifacciale.
7. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegne

mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 8 (otto) tabelle, per lato, in colonna verticale.

8. L'installazione di ogni singola preinsegna dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione. Con l'installazione, l'autorizzato concorre con gli altri eventuali espositori alla regolare manutenzione e stabilità dell'intero manufatto.
9. Le attività imprenditoriali ubicate all'interno delle aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruiranno all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92), che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 5. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del presente regolamento. Tale manufatto sarà oggetto del provvedimento autorizzatorio.
10. All'interno delle aree e zone industriali, artigianali e commerciali individuate è consentita la deroga ai limiti distanziometrici previsti per le intersezioni e le distanze dalle carreggiate stradali, con l'esclusione dei casi che per conformazione strutturale della strada o per la presenza di impianti semaforici o di altra segnaletica di pericolo, di prescrizione e obbligo o di indicazione, si determinino delle preclusioni di cui all'art. 23 del Codice della Strada, per mancanza di visibilità.
11. Nelle strade interne alle aree e zone indicate al periodo precedente è consentita l'installazione di preinsegne, in gruppi unitari di non oltre 8 (otto), per colonna verticale, nelle misure di cm. 125 x 25 ciascuna, con altezza minima riferita del suolo stradale, non inferiore a cm. 250 dal suolo medesimo, e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati. La distanza dal margine della carreggiata non deve essere inferiore a mt. 2 (due) riferita all'angolo più vicino del manufatto da installare.

Art. 39 – Cartelli

1. **Definizione:** Si definisce cartello pubblicitario il manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. **Materiali:** I cartelli devono essere realizzate nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione.
3. **Colori:** Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, al verde ed al loro abbinamento. Specialmente quando il manufatto viene ubicato in prossimità od in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso costituisca sfondo

prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada.

4. **Illuminazione:** I cartelli, devono avere luce unica e fissa e non intermittente. L'intensità luminosa non può essere superiore a 150 candele per metro quadro o che comunque provochi abbagliamento.
5. **Forma:** I cartelli di devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.
6. **Dimensioni:** Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, a messaggio fisso o variabile, paralleli al senso di marcia dei mezzi su struttura di sostegno, non devono superare i 4 m²; se in aderenza ai fabbricati i 20 m². Le dimensioni dei cartelli pubblicitari a messaggio fisso o variabile collocati perpendicolari al senso di marcia dei mezzi non devono superare gli 2 m². Per messaggio variabile deve intendersi la diffusione con sequenza non inferiore a 15 secondi di più messaggi pubblicitari fissi (non messaggi realizzati con parole in movimento). Lo spessore dei cartelli pubblicitari non deve essere maggiore di 50 cm.. Le strutture di sostegno e/o di ancoraggio devono essere calcolate e realizzate sia globalmente che nei singoli elementi.
7. **Ubicazione:** E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nel Centro storico e nell'ambito, e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli e/o a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici e luoghi di interesse storico artistico senza il preventivo nulla osta od autorizzazione. L'altezza minima dalla carreggiata non deve essere inferiore a mt. 2,50. La distanza dalla carreggiata o dal filo esterno del marciapiede/pista ciclabile, per i cartelli perpendicolari al senso di marcia, non deve essere inferiore a mt. 3,00. Fatto salvo il divieto di installazione nei punti di cui all'art. 51 comma 3° del DPR 495/92, i cartelli perpendicolari, se autorizzabili, devono rispettare le seguenti distanze minime:
 - a) 50 mt. lungo **le strade urbane di quartiere**, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 mt., lungo le **strade locali**, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni
 - c) 25 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

Dette distanze, eccezion fatta per quelle relative alle intersezioni, non si applicano ai cartelli installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Resta fermo il potere di deroga alle predette distanze ex art. 23 comma 6° del Codice della Strada, in capo all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione a fronte di particolari situazioni nel rispetto della norma di cui all'art. 23 comma 1° del Codice della Strada.

Art. 40 - Cartelli nei cantieri edili

1. All'interno dei cantieri edili e all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime

complessive per facciata non possono eccedere i 18 mq. (cm. 600 x cm. 300). Non rientrano in questa tipologia i cartelli previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, al termine dei quali, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso. L'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta, in ogni caso, al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Art. 41 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

1. Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi.
2. La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.
3. Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le disposizioni del codice e del presente regolamento.

Art. 42 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico

1. Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento per tipologia di manufatto.
2. Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti, richiamate dal presente regolamento.
3. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di 10 m². L'installazione di tali impianti dovrà essere limitata ad un'unica faccia, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, dovrà essere soggetta al giudizio dell'Amministrazione, secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità.

Art. 43 – Striscioni, locandine, standardi e bandiere

1. **Definizione:** Si definisce "striscione, locandina, standardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per

luce indiretta.

2. **Forme di utilizzo:** In conformità di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 51 del Regolamento di applicazione del Codice della Strada, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine, sia prive di rigidità che rigide, stendardi e bandiere è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretutto per il lancio di iniziative commerciali.
3. **Durata:** L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, oltretutto alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. **Contenuto del messaggio negli striscioni:** Il contenuto del messaggio pubblicitario relativo a manifestazioni e spettacoli culturali, ricreativi, sportivi, di mostre e spettacoli, deve essere strettamente riferito all'attività pubblicizzata e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
5. **Ubicazione:** E' vietato ancorare gli striscioni sugli alberi, sui pali e lanterne dell'illuminazione pubblica, sui pluviali, sui cavi delle linee telefoniche. E' vietato installare striscioni in corrispondenza degli incroci stradali. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine dei stendardi e delle bandiere, se posizionati sopra la carreggiata, non dovrà essere inferiore, in ogni suo punto, a 5,10 mt. rispetto al piano della carreggiata. Stendardi, locandine e bandiere se installati sui pali o lanterne della pubblica amministrazione nel centro storico non devono occultare la segnaletica stradale, entrare in contatto con parti incandescenti delle lanterne ed insistere sul suolo (stalli di sosta) a meno di 3,50 mt. La collocazione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo di cestello o scala omologata e nel rispetto della sicurezza stradale e degli operatori addetti. I sostegni dovranno avere ancoraggi in gomma e non potranno essere mantenuti dopo caso la rimozione.
6. **Materiali:** Le strutture dovranno essere realizzate con materiale di recente concezione avente caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tale da evitare la corrosione da parte degli agenti atmosferici. Le tele dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi e impermeabili tali da evitare la formazione di muffe; dovranno inoltre, per quanto riguarda gli striscioni presentare un numero di fori tale che permettano, proporzionalmente alle loro dimensioni, il regolare passaggio del vento (no effetto vela).
7. **Distanze:** La distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 DPR 495/92, è di 12,5 mt.
8. **Locandine rigide – plance:** Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi. Tale forma pubblicitaria, realizzata con plance mono o bifacciali può essere consentita nelle dimensioni standard di cm 70x100 oppure di cm. 100x150, fino ad un massimo, per entrambe le casistiche, di n. 30 unità. Deve essere collocata nel rispetto dei commi 5,6 e7 del presente articolo e rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello del termine autorizzato.

Art. 44 – Segni orizzontali reclamistici

1. **Definizione:** Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. diffusi in occasione di

manifestazioni.

2. **Ubicazione:** I messaggi di questo tipo possono essere diffusi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.
3. **Distanze:** All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali la collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo. Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere si applicano le distanze di cui all'art. 51 DPR 495/92 commi 2 e 4 unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali, se presenti.
4. **Materiale:** La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale. La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici e delle soles in condizioni di sicura aderenza con conservazione dell'equilibrio da parte dei pedoni e delle traiettorie di guida determinate dai conducenti dei mezzi.
5. **Durata:** All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali la durata può essere temporanea o permanente. Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, la durata è limitata al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Art. 45 – Pubblicità sui veicoli

1. **Disposizioni generali:** Si applica la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del Codice della Strada . La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita solo per i veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
 - a) siano noleggiati senza conducente;
 - b) siano semoventi
 - c) siano provvisti di carrozzeria apposta che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
 - d) che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 3 per ogni fiancata laterale;
 - e) che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo
 - f) che la sosta sullo stesso posto non superi le 24 ore e che obbligatoriamente si sposti su altra via
 - g) che la sosta non occulti la segnaletica verticale e luminosa o che ingeneri confusione con la norma di cui all'art. 23 comma 1° del Codice della Strada
 - h) che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio

- i) che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi
- j) che l'autoveicolo non sia parcheggiato in corrispondenza di luoghi o aree sottoposte a vincoli specifici.
- k) che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) per ogni via o piazza

Art. 46 – Pubblicità fonica

1. **Orario:** Nei centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
2. **Divieto:** La pubblicità fonica è vietata nei tratti fiancheggianti l'ospedale, le sedi della casa di riposo ed i plessi scolastici durante le ore di lezione.
3. **Limiti massimi consentiti:** Si applica la norma di cui all'art. 17 (Sezione 3) del vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
4. **Pubblicità elettorale:** Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24.04.1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione viene rilasciata dal Prefetto in cui ricadono i comuni stessi.

Art. 47 - Impianti pubblicitari di servizio

1. **Definizione:** Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. **Ubicazione:** Il posizionamento di questo tipo di impianti deve avvenire attraverso studi progettuali finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed alla tutela della sicurezza urbana.
3. **Pubblicità:** All'interno di questi tipi di impianti è consentita la collocazione dei cartelli pubblicitari, con dimensione massima di cm. 70x100. Se luminosi non devono abbagliare gli utenti della strada.

Art. 48 - Sorgenti Luminose

1. **Definizione:** Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insiemi di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illuminare, fabbricati o monumenti, manufatti di qualsiasi nature ed emergenze naturali.
2. **Accorgimenti tecnici:** Gli impianti elettrici indicati in questo articolo dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa inferiori a 100 watt per mq. In ogni caso, l'installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada nel rispetto della norma di cui all'art. 23 comma 1° del Vigente Codice della Strada. Il fascio di luce deve avere una sagoma regolare, non deve essere intermittente e/o in movimento; non deve puntare verso la volta celeste. Il colore dev'essere valutato caso per caso specialmente quando vengono usati i colori rosso e verde singolarmente ed in abbinamento.

1. ART. 49 – Forme particolari di pubblicità

Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie di seguito previste e disciplinate nel presente articolo è richiesta la presentazione al Comune di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione prima dell'inizio della diffusione del mezzo pubblicitario, conformemente all'apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale, così come ammesso dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. **Cartelli "Vendite/Affitti"** degli immobili sui quali sono affissi: i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessario proporre istanza per la preventiva autorizzazione all'installazione.

I cartelli devono contenere solamente il messaggio di vendita/affitto, nel caso in cui riportino anche il nominativo del venditore sono soggetti al pagamento del canone.

3. **Cartelli per interventi edilizi:** devono essere collocati esclusivamente sull'immobile a cui si riferiscono. Se la superficie è inferiore a un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione di dichiarazione di esposizione. Se di superficie compresa tra un quarto di metro quadrato ed 1 mq. sono soggetti alla presentazione di dichiarazione di esposizione e contestuale versamento del canone. Se sono di superficie superiore al metro quadrato deve essere presentata istanza di autorizzazione per installazione.
4. **Volantinaggio e pubblicità commerciale:** Il volantinaggio, così come la pubblicità realizzata con distribuzione di oggetti promozionali, è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. Non è soggetto a domanda di autorizzazione; è prevista la presentazione della dichiarazione di esposizione con contestuale versamento del Canone unico Patrimoniale da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti di polizia locale e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. **Pubblicità realizzata per conto proprio o di terzi su veicoli :**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione va pagato il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

Art. 50 – Pubblicità all'interno dei Centri Commerciali

Per insegne o mezzi pubblicitari esposti all'interno di Centri Commerciali, ovvero in luoghi non visibili dalle strade comunali, è prevista la presentazione della dichiarazione di esposizione e il versamento del Canone.

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 51 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Competenza:

- a) Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile - lungo o in vista delle strade ed aree comunali, all'interno e all'esterno dei centri abitati, aperte all'uso pubblico generale – nonché su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, fatte salve espresse eccezioni previste dalla legge o dal presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune tramite il portale SUAP del Comune stesso, di norma per via telematica, con contestuale versamento di imposta di bollo, per il rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa.
- b) Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dei centri abitati di Arzerello e Corte (centri con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) appartenenti a Veneto Strade o alla Provincia di Padova, la domanda è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive e con versamento dell'imposta di bollo, al Comune e contestualmente all'Ente proprietario della strada per l'acquisizione del Nulla Osta Tecnico.
- c) Nel caso di esposizione di manufatti pubblicitari lungo il tracciato ferroviario, qualora i messaggi siano visibili da strade di proprietà comunali e/o interne all'abitato, la domanda di autorizzazione va presentata al competente Ente Ferroviario preposto, previo Nulla Osta Tecnico del Comune di Piove di Sacco.
- d) Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari di ogni genere, su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione dovranno chiedere ed ottenere il Nulla Osta Tecnico del preposto Servizio del Comune, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata all'Ente proprietario della strada.

2. Domanda e documenti obbligatori

L'istanza deve essere presentata al Comune di Piove di Sacco tramite il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), previo assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di istruttoria e, se previsto, va contestualmente presentata anche all'Ente proprietario della strada per il rilascio del Nulla Osta Tecnico e/o alla Soprintendenza ai beni ambientali, alle antichità e monumenti della Regione Veneto, per il rilascio dell'autorizzazione di competenza.

L'istanza deve essere corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle

- sue variabili;
- c) planimetria catastale aggiornata con l'indicazione del punto preciso dove verrà collocato l'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione all'installazione;
 - d) dichiarazione di assenso e documento di identità del proprietario del terreno o del fabbricato interessato quando sia soggetto privato diverso dal richiedente (in alternativa verbale di assemblea del condominio che autorizzi l'installazione in caso di condomini proprietari oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente in merito alla disponibilità a qualsiasi titolo dell'area o dell'immobile dove il mezzo pubblicitario deve essere collocato).
 - e) per le aree soggette a tutela ambientale: relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo la normativa vigente
 - f) Per ogni istanza possono esser richiesti fino ad un massimo di 10 mezzi pubblicitari.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sottoposta ad autorizzazione sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, con modalità digitale tramite SPID/CIE oppure a mezzo PEC, ovvero, fintantoché sarà consentito in base alla normativa vigente nel tempo, mediante consegna al protocollo dell'Ente ovvero l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

- a) La domanda è verificata dal preposto competente Ufficio amministrativo. Se sono stati trasmessi tutti i documenti previsti, l'istruttoria è conclusa almeno entro 60 giorni dalla data d'inizio del procedimento, salvo quanto disposto all'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990.
- b) Il termine di cui periodo precedente è sospeso una sola volta nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata, o non corredata del pagamento dei diritti di istruttoria. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione – che non sia acquisibile d'ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni - o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, si procede nei modi stabiliti dalla L.241/90.
- c) L'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento, acquisendo preventivamente i pareri o atti di assenso se previsti e con l'indizione di conferenze di servizio.
- d) Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni di interesse storico, artistico o culturale, l'Amministrazione comunale procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n. 42/2004);
- e) L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti,

compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

- f) Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.
- g) Il rigetto della domanda, entro i termini previsti, sarà motivato e dovrà essere notificato al richiedente, indicando altresì i termini per l'eventuale ricorso e l'Autorità verso la quale il richiedente potrà indirizzare l'eventuale ricorso.

4. Durata degli effetti dell'autorizzazione

La durata degli effetti dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del Codice della Strada, è stabilita come segue:

- a) Per le insegne di esercizio, le targhe professionali e d'esercizio, le bacheche, le tende solari, le tettoie, l'autorizzazione è valida fino a modifica della titolarità della stessa ovvero fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.
- b) Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dal comma 7 del presente articolo.
- c) Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, l'autorizzazione è valida limitatamente alla durata dei lavori di cantiere.
- d) L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- e) I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.
- f) L'autorizzazione cessa di ogni effetto, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dal comma 8 del presente articolo.

5. Casi particolari:

- a) Per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei per eventi o manifestazioni (cartelli, striscioni, locandine, plance, stendardi e bandiere, segni orizzontali), l'efficacia dell'autorizzazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa regolarmente indetta e/o autorizzata.
- b) Per l'esercizio di pubblicità fonica, espletata con regolare autorizzazione, il richiedente deve indicare nella domanda il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo/giorni e gli orari di svolgimento.

- c) La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario a norma della legge n. 175 /1992 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve contenere, se previsto, il nulla osta dell'Ordine competente.

6. Modifica del messaggio pubblicitario

- a) La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti temporanei o permanenti deve essere oggetto di comunicazione tramite lo sportello SUAP, alla quale va allegato il bozzetto colorato del nuovo messaggio, indicando gli estremi dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- b) La variazione del messaggio indicata al comma precedente, potrà essere richiesta trascorsi almeno 90 giorni dal rilascio della precedente autorizzazione.
- c) L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla richiesta, aggiornando il provvedimento precedentemente rilasciato mantenendo fermi i termini di scadenza precedentemente imposti.

7. Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione

- a) L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione. L'istanza dovrà attestare il permanere delle caratteristiche dell'installazione pubblicitaria precedentemente autorizzata, indicando gli estremi del precedente provvedimento autorizzatorio.
- b) Ad eccezione delle insegne d'esercizio, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti.
- c) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- d) La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
- e) La disdetta comporta che il canone non sia dovuto dalla data di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

8. Subentro - Voltura

Chiunque subentra nell'attività economica in relazione alla quale è stata autorizzata una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica della forma pubblicitaria autorizzata, e autorizzabile alla data della voltura, deve presentare comunicazione finalizzata alla voltura dell'autorizzazione al Comune di Piove di Sacco tramite il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), conformemente all'apposito modulo pubblicato nel suddetto portale, previo assolvimento dei diritti di istruttoria e imposta di bollo, entro e non oltre 60 giorni dal subentro nell'attività. In mancanza, l'esposizione pubblicitaria si considera abusiva.

9. **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- a) Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dalla data di notifica per via telematica del titolo autorizzatorio.
- b) Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
- c) Effettuare ogni intervento necessario al suo mantenimento nelle condizioni di esercizio autorizzate;
- d) Procedere per eventuali esigenze di sicurezza alla manutenzione o reintegro in altra sede, ove necessario, del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente, la momentanea rimozione;
- e) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
- f) Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario entro 10 giorni ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione;
- g) Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli stendardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente;
- h) Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, entro 10 giorni dal termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata;
- i) Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate punto 10 del presente articolo.

10. **Targhetta di identificazione**

- a) Il titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi e impianti pubblicitari, dovrà applicare saldamente alla struttura ed in posizione facilmente leggibile, una targhetta metallica o adesiva, di dimensioni di cm. 20x12, con i seguenti elementi d'identificazione: Comune di Piove di Sacco, titolare dell'autorizzazione, protocollo dell'autorizzazione, progressiva chilometrica e nome della strada, ovvero nome strada e numero civico, data di scadenza dell'autorizzazione
- b) La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente ed ancora, ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

11. **Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica**

- a) Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - L'inosservanza del termine di giorni 90, dalla data di notifica telematica dell'autorizzazione, per procedere all'installazione;
 - La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato;
 - L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato;

- L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari;
 - Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione del punto 8 del presente articolo;
 - Il mancato pagamento del canone dovuto per la forma pubblicitaria autorizzata;
 - La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario
- c) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'autorizzazione può essere dall'Amministrazione comunale revocata o temporaneamente sospesa ovvero parzialmente riformata nei termini e nelle condizioni specifiche.

12. Rimozione dei mezzi pubblicitari

La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione disposta dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è dovuto da parte del Comune stesso il rimborso della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

13. Esposizioni pubblicitarie abusive

Il Comune provvede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.

Art. 52 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di tale Piano generale sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) La stesura del piano dovrà altresì conformarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Art. 53 – Vigilanza

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Locale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del Codice della Strada e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92; vigila in specifico sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Ogni inadempienza o difformità dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata agli uffici comunali interessati per le disposizioni di legge e di regolamento

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
- e) zona occupata del territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 56.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del Settore competente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, e non soltanto in base alla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al

comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, specificate al presente art. 46.

Art. 56 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 zone tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 57 - Determinazione delle tariffe annuali per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe sono determinate, con l'utilizzo di predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione rispetto alla tariffa ordinaria, in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano; per la diffusione di messaggi pubblicitari i coefficienti tengono conto del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 ovvero dalle future disposizioni di legge vigenti nel tempo, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati e – per le occupazioni - per ciascuna delle zone viarie di cui all'allegato "A" su base annuale.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 58 - Determinazione delle tariffe giornaliere per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe sono determinate, con l'utilizzo di predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione rispetto alla tariffa ordinaria, in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano; per la diffusione di messaggi pubblicitari i coefficienti tengono conto del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019 ovvero dalle future disposizioni di legge vigenti nel tempo, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati e – per le occupazioni - per ciascuna delle zone viarie di cui all'allegato "A" su base annuale.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 59 - Determinazione del canone per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Art. 60 - Versamento del canone per occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Il versamento del canone è dovuto:
 - per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, quello relativo alla prima annualità prima del rilascio dell'atto concessorio o autorizzatorio, per le annualità successive entro il 31 marzo;
 - per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, in unica soluzione anticipata rispetto al rilascio;
2. Il canone per l'occupazione di suolo pubblico può essere rateizzato per importi eccedenti Euro 500,00, in tre rate scadenti il 31/3 – 30/6 – 30/09.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e per i messaggi pubblicitari di durata superiore all'anno possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

4. Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione per esposizione pubblicitaria il versamento per l'intero importo del canone dovuto deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto autorizzatorio.
5. La variazione della titolarità dell'autorizzazione per esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, fino alla data del subingresso, da parte del precedente esponente.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. In nessun caso si dà corso alla istruttoria per occupazione ed esposizione pubblicitaria, rinnovazione o proroga se non sia stata saldata ogni pendenza di canone e accessori per concessioni precedenti.
9. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del vigente Codice di cui al D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

Art. 61 —Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Le esenzioni dal pagamento del canone e dei diritti di istruttoria sono comunque soggette alla richiesta di rilascio del provvedimento, presentata almeno 15 giorni prima della data di interesse, ovvero nei casi previsti per particolari forme di pubblicità alla dichiarazione da presentarsi entro i termini prefissati.

Oltre le esenzioni previste per l'intero territorio nazionale dal comma 833 della Legge n. 160/2019 ovvero dalle future disposizioni di legge vigenti nel tempo, sono esenti nel Comune di Piove di Sacco:

- a) occupazione di vasta area messa a disposizione in occasione della rassegna espositiva annuale "Saccisica in mostra", comunque denominata;
- b) le occupazioni permanenti con tombinamenti situate nelle diverse zone del Comune comprese quelle che insistono lungo strade extraurbane ma risultino ora indispensabili ai fini della sicurezza pubblica o privata;
- c) le occupazioni delle aste delle bandiere, gli specchi parabolici nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili anche alla relativa imposta, nonché le targhe;
- d) le occupazioni con passi carrai debitamente autorizzati;
- e) le occupazioni per finalità sia commerciali che non commerciali per la partecipazione alla Fiera franca di S. Martino - Patrono della Città – l'11 Novembre, da parte di titolari di concessione di suolo pubblico;
- f) le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie per manifestazioni o iniziative aperte alla generalità del pubblico con accesso libero e gratuito organizzate da soggetti, individuati di volta in volta con apposito provvedimento della Giunta comunale; resta ferma l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopi commerciali o comunque di lucro. L'esenzione dal canone equivale a tutti gli effetti al contributo comunale per la realizzazione di queste manifestazioni;
- g) le occupazioni con finalità non commerciali della durata massima di 1 (una) giornata effettuate da scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado attive sul territorio, associazioni iscritte nel registro comunale o nell'apposito albo regionale, enti pubblici e

privati di ricerca e di beneficenza, movimenti politici e sociali (compresi i partiti e i sindacati), fino ad una superficie massima di mq. 10 (dieci), per un numero massimo di 5 (cinque) giornate nell'anno solare anche con un'unica richiesta. Le occupazioni da parte dei movimenti e partiti politici durante la campagna elettorale di qualsiasi tipo non fanno cumulo per le 5 giornate suindicate;

- h) le esposizioni pubblicitarie effettuate con bacheche da associazioni, Enti del Terzo settore e partiti politici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica;
- i) le occupazioni effettuate con elementi di arredo urbano (fioriere, aiuole, panchine e altro) autorizzate nell'ambito di apposito piano e disciplinate da accordi formali con il Comune, nonché addobbi natalizi e similari – che non rechino messaggi pubblicitari (tali non si considerano le eventuali sponsorizzazioni reclamate per l'addobbo);
- j) le esposizioni pubblicitarie per inaugurazioni in unica data per nuova gestione di attività commerciali e pubblici esercizi per max 10 mq.;
- k) le occupazioni da parte delle locali organizzazioni di beneficenza iscritte nel registro comunale delle associazioni che operano unicamente in regime di volontariato per obiettivi filantropici (carità, istruzione e simili), nonché di Enti del Terzo settore anche per l'effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie;
- l) le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie il cui canone non supera l'importo di € 5,00.

Nell'atto di concessione è indicato anche l'importo del canone esentato. L'esenzione di qualsiasi entità decade qualora si accerti l'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Art. 62 – Riduzioni del canone per occupazione di suolo

Ai sensi del comma 821 lettera f) è prevista la riduzione del canone, nella misura definita annualmente dalla Giunta comunale nella delibera di approvazione delle tariffe del canone unico, per le occupazioni di suolo pubblico temporanee e permanenti realizzate da pubblici esercizi che non hanno apparecchiature di gioco elettronico a disposizione del pubblico all'interno dei propri locali e i cui titolari non siano comunque titolari, anche per quota, gestori, institori, gerenti di 'sala giochi' ubicata in prossimità del proprio pubblico esercizio (intendesi per prossimità una distanza non inferiore a 700 m).

Per ottenere la riduzione sopra menzionata deve essere presentata annualmente una dichiarazione da parte del titolare, al competente ufficio comunale su modulo disponibile sul sito web del Comune.

Art. 63 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,00 ovvero per la tariffa stabilita da disposizioni di legge vigenti nel tempo.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800

ovvero all'importo minimo stabilito da disposizioni di legge vigenti nel tempo. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone dovrà comunicare al Comune il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con autodichiarazione, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Art. 64 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati; la ripartizione degli stessi è così determinata:

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 25 per cento.

2) Per le affissioni di natura commerciale il 75 per cento.

Art. 65 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 66 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 67;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 67 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 68- Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 69 – Interessi per il ritardato pagamento del canone

1. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti al precedente art. 60 trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 71 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Art. 70 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile del Settore competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti per le attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 71 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 72 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede, in presenza di mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 73 - Riscossione coattiva

- 1.** La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2.** Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 74 - Oggetto

- 1.** La parte seconda del presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e alla Fiera annuale in occasione della ricorrenza del Santo Patrono (San Martino 11 novembre), nel comune di Piove di Sacco.
- 2.** Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di questo Comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della suddetta Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 75 - Disposizioni generali

- 1.** A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo gli spazi ed aree pubblici destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2.** Ai fini della presente Parte Seconda si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate al Mercato.

Art. 76 - Presupposto del canone

- 1.** Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati e fiera realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2.** Per area destinata a mercato o Fiera si intende qualsiasi area destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche. Sono perciò assoggettati alla applicazione del canone, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, la Fiera del Santo Patrono e gli altri mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi del Comune come destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.

Art. 77 - Soggetto passivo

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 78 - Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e nelle fiere si rinvia al "Regolamento Comunale del Mercato e del Commercio su Aree Pubbliche" ed alla normativa primaria vigente in materia.

Art. 79 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di spazi e aree pubblici destinati a mercati è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione della zona del territorio in cui è effettuata l'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione

Art. 80 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade, aree e spazi pubblici comunali sono classificate in zona, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento-

Art. 81 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 o comunque nella disposizione legislativa vigente nel tempo, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria.

2. La determinazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 82 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 o comunque nella disposizione legislativa vigente nel tempo, in base alla quale è

determinato il canone da corrispondere, e costituisce la tariffa ordinaria.

2. La determinazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione della tariffa ordinaria.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

4. Il nuovo canone mercatale dovrà comprendere anche una quota forfettaria stabilita dai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

Art. 83 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 84 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 85 - Occupazione per commercio al dettaglio in aree mercatali

Non è consentito il rilascio di concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in tutte le aree destinate al Mercato e alla Fiera annuale del Santo Patrono durante l'orario di svolgimento degli stessi.

Art. 86 - Occupazione per commercio itinerante

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, secondo le disposizioni normative nazionali, regionali e a quanto stabilito nel "Regolamento Comunale del Mercato e del Commercio su Aree Pubbliche".

Art. 87 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato in tre rate scadenti il 31/3 – 30/6 – 30/09.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte del precedente occupante, dell'intero importo del canone dovuto fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte del precedente occupante, dell'intero importo del canone dovuto fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 71 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del vigente Codice di cui al D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo Codice.

Art. 88 – Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni da parte degli hobbisti, come definiti all'art. 9 c. 2 della L.R. 10/2001, nelle aree a loro dedicate, durante lo svolgimento del Mercatino dei Portici, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28 novembre 1997 e s.m.i.;
2. Sono esentate dal pagamento del canone e dei diritti di istruttoria, ma comunque soggette alla richiesta di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, le occupazioni per finalità sia commerciali che non commerciali per la partecipazione alla Fiera franca di S. Martino - Patrono della Città – il giorno 11 Novembre.

Art. 89 - Accertamenti - Recupero canone

- 1.** All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile di Settore dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2.** Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
- 3.** Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 4.** Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 90 - Sanzioni e indennità

- 1.** Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2.** Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3.** Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4.** Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore di Euro 500,00.
- 5.** L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6.** Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa oppure regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 91 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del Settore competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 92 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone per le occupazioni di spazi e aree pubblici destinati a mercati in violazione del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Art. 93 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 94 – Rimborsi del Canone

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con

apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.

2. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
3. Il rimborso di somme non dovute all'Amministrazione è disposto entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Art. 95 – Funzionario Responsabile dell'Entrata

1. Al Funzionario Responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni saranno attribuite con provvedimento della Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone unico patrimoniale di cui al presente Regolamento, responsabile della gestione medesima sarà il soggetto affidatario.

Art. 96 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
4. I canoni derivanti dalle concessioni/autorizzazioni rilasciate in forza della disciplina provvisoria prevista con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2021 saranno conguagliati sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 zone:
 - ZONA A (Centro Storico)
 - ZONA B (Centro abitato del territorio)
 - ZONA C (Fuori centro abitato - tutte le altre zone)
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le strade di nuova costruzione saranno considerate appartenenti, qualora ricadano in più categorie, in quella meno onerosa; resta salva la possibilità della loro classificazione da parte della Giunta comunale in sede di rideterminazione annuale delle tariffe del canone.

Allegato B – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Allegato C – MODALITÀ DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE